



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
ISPettorato DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO

Roma, data del protocollo

OGGETTO: 223° Corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato.  
Periodo di applicazione pratica: 19 dicembre 2023 – 8 febbraio 2024.

All.ti 3

ALL'ISPettorato DI P.S. PALAZZO CHIGI	ROMA
ALL'ISPettorato DI P.S. VATICANO	ROMA
ALL'ISPettorato DI P.S. VIMINALE	ROMA
ALLE QUESTURE	ALESSANDRIA ANCONA AOSTA AREZZO ASTI BELLUNO BERGAMO BIELLA BOLOGNA BOLZANO BRESCIA BRINDISI CALTANISSETTA COMO CREMONA CROTONE FIRENZE GENOVA GORIZIA IMPERIA LA SPEZIA LATINA LIVORNO LODI LUCCA MASSA CARRARA MILANO MODENA MONZA BRIANZA NOVARA NUORO PADOVA PARMA PAVIA PERUGIA PIACENZA PISA PISTOIA PORDENONE POTENZA PRATO RAVENNA REGGIO CALABRIA REGGIO EMILIA RIMINI ROMA SALERNO SASSARI SONDRIO TORINO TRENTO TRIESTE UDINE VARESE VENEZIA VERBANO CUSIO OSSOLA VERCELLI VERONA VIBO VALENTIA VICENZA VITERBO
AI COMPARTIMENTI POLIZIA STRADALE	ANCONA BARI CAGLIARI BOLOGNA BOLZANO CATANZARO FIRENZE GENOVA MILANO PADOVA TORINO TRIESTE
A COMPARTIMENTI POLIZIA FERROVIARIA	FIRENZE VENEZIA VERONA MILANO TRIESTE
AL CENTRO OPERATIVO PER LA SICUREZZA CIBERNETICA	GENOVA TRIESTE VENEZIA
ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA	TORINO MILANO UDINE



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
ISPETTORATO DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO

AI REPARTI MOBILI

BARI FIRENZE GENOVA  
PADOVA PALERMO REGGIO  
CALABRIA ROMA

ALL'AUTOCENTRO

BOLOGNA MILANO

AL SIG. DIRETTORE DELLA SCUOLA  
PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO

PESCARA

AL SIG. DIRETTORE DELLA SCUOLA DI  
POLIZIA GIUDIZIARIA, AMMINISTRATIVA  
E INVESTIGATIVA

BRESCIA

AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO  
ADDESTRAMENTO E ISTRUZIONE  
PROFESSIONALE

ABBASANTA

AI SIGG. DIRETTORI DELLE SCUOLE  
ALLIEVI AGENTI

ALESSANDRIA CAMPOBASSO  
PESCHIERA DEL GARDA  
PIACENZA TRIESTE  
VIBO VALENTIA

e, per conoscenza

ALLA SEGRETERIA DEL CAPO DELLA POLIZIA –  
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ROMA

ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE  
DELLA PUBBLICA SICUREZZA CON FUNZIONI VICARIE

ROMA

ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE  
DELLA PUBBLICA SICUREZZA PREPOSTO ALL'ATTIVITA'  
DI COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA

ROMA

ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE  
DELLA PUBBLICA SICUREZZA – DIRETTORE CENTRALE  
DELLA POLIZIA CRIMINALE

ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI  
E LE POLITICHE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,  
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI  
SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA  
POLIZIA DELLE FRONTIERE

ROMA



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
ISPETTORATO DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO

Il 223° corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, della durata complessiva di otto mesi, è iniziato lo scorso 9 giugno 2023 presso le Scuole allievi agenti di Alessandria, Campobasso, Peschiera del Garda, Piacenza, Trieste, Vibo Valentia, il Centro addestramento istruzione professionale di Abbasanta, la Scuola polizia giudiziaria, amministrativa ed investigativa di Brescia e la Scuola per il controllo del territorio di Pescara, con la seguente articolazione:

**- dal 9 giugno al 18 dicembre 2023**

fase di formazione finalizzata alla nomina ad agente in prova e al completamento delle attività addestrative.

In data 9 dicembre gli allievi agenti nei cui confronti è stato espresso il giudizio di idoneità al servizio di polizia, saranno nominati agenti in prova, con conseguente attribuzione delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria. Gli stessi presteranno Giuramento di Fedeltà alla Repubblica, secondo la formula di cui all'art. 2 del d.P.R. 253/2001<sup>1</sup> il 15 dicembre p.v., con cerimonie celebrate nelle rispettive scuole.

**- dal 19 dicembre 2023 all' 8 febbraio 2024**

fase di applicazione pratica di due mesi presso gli uffici e reparti di assegnazione. Al termine di tale periodo, che per espressa previsione normativa è a tutti gli effetti parte del corso di formazione, gli agenti in prova saranno immessi in ruolo. Ciò fatti salvi i casi di "relazione non favorevole", per cui si rinvia a quanto indicato nel successivo paragrafo 1.3.

In relazione alla valenza formativa riconosciuta alla fase di applicazione pratica, si ritiene opportuno evidenziare i seguenti aspetti:

## 1.1 RIFERIMENTI GENERALI

Per una più agevole consultazione, si allega una tabella nella quale sono riepilogate le norme di riferimento e lo specifico articolo del decreto istitutivo del corso (art. 12)<sup>2</sup> intitolato "*Periodo di applicazione pratica*" (all.ti 1 e 2).

Sul punto si ritiene di evidenziare che gli agenti in prova sono destinatari di tutte le disposizioni previste per il personale in ruolo. Infatti la condizione giuridica rivestita differisce da quella del dipendente in ruolo per il solo fatto che per gli agenti in prova il rapporto d'impiego si risolve in caso di mancato superamento del periodo di prova che, nel caso di specie coincide con il periodo di applicazione pratica.

<sup>1</sup> Il decreto legislativo 172/2019 art.3 co. 1 lett. c) ha modificato l'articolo 6 *bis co.4*, del d.P.R. 335/1982 prevedendo la celebrazione del giuramento prima dell'avvio ai reparti di assegnazione.

<sup>2</sup> Decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza prot.13659 del 19.5.23.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
ISPETTORATO DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO

## 1.2 IMPIEGO DEGLI AGENTI IN PROVA

Il periodo di applicazione pratica è indirizzato all'espletamento delle attività connesse alle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli assistenti e agenti della Polizia di Stato, nell'ottica di finalizzare una parte del corso di formazione al consolidamento delle conoscenze e competenze acquisite nella realtà operativa.

Per centrare al meglio tale obiettivo, sarebbe auspicabile, fatte salve le specificità e le peculiari esigenze di ciascun ufficio/reparto, disporre un impiego diversificato degli agenti in prova che coinvolga più ambiti di attività. Ciò premesso, le SS.LL. vorranno disporre che venga prestata la massima attenzione nell'organizzazione dei servizi di istituto affinché gli agenti in prova non operino mai isolati, ma siano costantemente affiancati da personale già in ruolo che, in ragione dell'esperienza di servizio e delle qualità personali e professionali, possa trasferire ai neo agenti in prova tutti quegli strumenti utili per il corretto assolvimento dei compiti di istituto.

A tale riguardo e per consentire alle SS.LL. di disporre di adeguati elementi conoscitivi sulle singole posizioni, le direzioni delle scuole provvederanno, senza ritardo, alla trasmissione dei fascicoli personali degli agenti in prova e, nell'immediato, ad ogni comunicazione utile con particolare riguardo alle abilitazioni conseguite durante il corso e al giudizio di idoneità al servizio di polizia espresso, fermo restando le ordinarie comunicazioni connesse alla gestione amministrativa.

## 1.3 ATTIVITA' DI OSSERVAZIONE

Come prima accennato, il periodo di applicazione pratica rappresenta una fase formativa cui lo stesso legislatore attribuisce particolare valenza.

Lo specifico articolo di riferimento infatti, condiziona espressamente l'immissione in ruolo dell'agente in prova al superamento di tale fase in presenza di una "relazione favorevole" da parte del dirigente dell'ufficio/reparto di assegnazione; in caso contrario, dall'espressione di un giudizio sfavorevole discende la possibilità, e per una sola volta, di ripetizione del periodo di prova (*rectius* applicazione pratica).

In ragione di quanto sopra, le SS.LL. vorranno individuare un appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato al quale affidare formalmente il compito di curare lo svolgimento del periodo di applicazione pratica. Tenuto conto delle diversificate realtà operative ed organizzative delle articolazioni territoriali dell'Amministrazione il funzionario designato dovrà avvalersi della collaborazione di dipendenti<sup>3</sup> con il compito di porre in essere la quotidiana attività di osservazione, in ragione degli ambiti di attività cui i neo agenti sono assegnati, per la quale dovranno essere opportunamente indirizzati.

---

<sup>3</sup> Da ricercare preferibilmente tra gli appartenenti al ruolo degli ispettori, ovvero dei sovrintendenti in ragione dell'organizzazione del settore di impiego e in caso di assenza in organico dei primi.



# *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**  
**ISPETTORATO DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO**

Le relative risultanze andranno dagli stessi documentate e rappresentate con cadenza periodica, almeno quindicinale, al funzionario responsabile dell'attività in argomento, fatte salve le situazioni per le quali sussiste, ordinariamente, l'obbligo di riferire, con tempestività ed immediatezza, perché di rilievo sotto il profilo disciplinare o meritevoli di valutazione positiva per i comportamenti evidenziati.

I predetti dipendenti saranno individuati, in particolare, tra coloro che si caratterizzano per un'adeguata esperienza e competenza e che vantino riconosciute qualità professionali, personali, morali e di carattere, ritenute imprescindibili per "trasferire" ai futuri agenti della Polizia di Stato, nei diversi contesti operativi, il giusto e corretto modello di comportamento.

Nella sua precipua attività, il funzionario vi è chiamato a parteciparvi con costanza e assiduità, realizzando anche un continuo scambio informativo con tutte le figure coinvolte, al fine di acquisire ogni elemento informativo che, pur non risultando rilevante sotto il profilo premiale o disciplinare, appaia tuttavia suscettibile di ogni opportuna considerazione e approfondimento.

Al riguardo si ritiene che il funzionario possa utilmente trarre elementi di valutazione non trascurando la possibilità di colloquiare con i neo assegnati, proprio nell'ottica di assicurare che nel contesto operativo - ancorché formativo - l'agente in prova sia "affiancato" da figure di riferimento che dispongano degli strumenti adeguati per "rintracciare" e far emergere eventuali aspetti di criticità.

Tali azioni andranno poste in essere fin dai primi giorni del periodo di applicazione pratica, tanto da consentire di addivenire ad un più efficace orientamento delle condotte operative e relazionali degli agenti in prova, coltivando nei medesimi l'introiezione dei valori dell'Amministrazione, attraverso la puntuale sollecitazione di comportamenti improntati sempre al senso dell'onore, del dovere, della disciplina e allo spirito di servizio.

Nello svolgimento dell'attività in argomento, di particolare rilievo risulta l'attenzione alle condotte, atteggiamenti e segnali comportamentali che, non in linea con le prescrizioni del "Regolamento di servizio", siano rilevanti sotto il profilo disciplinare ovvero presentino aspetti che possano inficiare l'idoneità al servizio di polizia; ciò anche in relazione alla correttezza dei comportamenti e ai rapporti interpersonali, ivi compresi quelli afferenti alla sfera della vita privata.

La documentazione, acquisita agli atti e a disposizione dei Dirigenti degli uffici e reparti di assegnazione, costituirà l'imprescindibile bacino di elementi valutativi, necessari per poter esprimere il giudizio "favorevole" o "non favorevole" con la relazione prevista al termine del periodo di applicazione pratica.

Si ribadisce, infine, che fermo restando il precipuo compito affidato ai funzionari/dirigenti degli uffici e reparti, è indispensabile che le SS.LL pongano in essere tutte le iniziative ritenute utili a sensibilizzare tutto il personale dipendente alla consapevolezza che è dovere per tutti gli



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
ISPETTORATO DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO

appartenenti all'Amministrazione, nel rispetto dei diversificati livelli di responsabilità, fornire il proprio contributo alla formazione dei futuri agenti, anche sotto il profilo del senso di responsabilità, della conoscenza delle attribuzioni, dell'impegno e dell'affidabilità in servizio.

Con questa finalità, i Direttori delle scuole che hanno curato la formazione nella prima parte del corso, continueranno a svolgere il proprio compito nell'essere costantemente a disposizione delle SS.LL., quale punto di contatto per ogni utile contributo e supporto si rendesse necessario.

In particolare, si vorrà assicurare la reciproca interlocuzione soprattutto nell'eventualità di situazioni di rilievo sotto il profilo disciplinare ovvero di gestione delle assenze, per le correlate possibili conseguenze di espulsione o dimissione dal corso, in linea con le previsioni normative vigenti<sup>4</sup>.

Con riguardo alle assenze si sottolinea che, per espressa previsione normativa quelle connesse al COVID non sono computate nel limite massimo consentito.

## 1.4. RELAZIONE FINALE

Come detto, al termine del periodo di applicazione pratica deve essere redatta, per ciascun agente in prova, una relazione<sup>5</sup> finale, per esprimere il giudizio "favorevole" o "non favorevole".

Nella stessa si dovrà fare espresso riferimento agli ambiti e settori di impiego, al senso di responsabilità, all'impegno e all'affidabilità dimostrati, alla conoscenza delle attribuzioni e alle capacità professionali espresse, ai risultati conseguiti, alle qualità personali e relazionali e al comportamento tenuto in relazione ai doveri generali e particolari previsti dal "*Regolamento di Servizio*".

In particolare, in caso di "relazione non favorevole", tenuto conto dei riverberi sotto il profilo ordinamentale connessi all'immissione in ruolo, è indispensabile che il giudizio espresso sia esaustivamente e dettagliatamente motivato, con espressi richiami alle risultanze in atti. Come prima detto, in tale ipotesi, l'agente in prova è ammesso a ripetere il periodo di applicazione pratica - con formale provvedimento e per una sola volta. Qualora il giudizio sfavorevole sia rinnovato l'agente in prova è dimesso dal corso con cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione.

Sul punto, si sottolinea che i provvedimenti di dimissione (anche a domanda dell'interessato) e di espulsione dal corso sono adottati su proposta del Direttore della scuola, con provvedimento del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza<sup>6</sup> e che

<sup>4</sup> Art. -6-bis, commi 5 e 6 e 6-ter, comma 1 lett. b), commi 3 e 4 del d.P.R. 335/82

<sup>5</sup> Art. 6-bis, comma 5, d.P.R. 24 aprile 1982, n.335

<sup>6</sup> Art. 6-ter d.P.R 335/1982



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
ISPettorato DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO

per tali casistiche è indispensabile ogni utile preventiva interlocuzione con la direzione della scuola che ha curato la formazione nel primo semestre di corso.

## 1.5 ASPETTI BUROCRATICO-AMMINISTRATIVI

Nell'allegata scheda (all.to 3) sono disponibili informazioni di dettaglio ai fini di una puntuale e corretta gestione degli agenti in prova sotto il profilo giuridico-amministrativo, con indicazione degli specifici adempimenti che dovranno essere osservati e forniti, per ogni utile interlocuzione, i punti di contatto di questo Ispettorato e delle scuole interessate.

Per quanto concerne il vitto e l'alloggio, si rimanda alla circolare della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale prot. 76466 del 30 novembre u.s.

La presente circolare e i relativi allegati sono pubblicati sul portale *DOPPIAVELA* alla sezione: *PROFESSIONE*→*FORMAZIONE*→*CORSI*→*CORSI BASE*.

IL DIRETTORE

Terribile

PRONTUARIO RIFERIMENTI NORMATIVI CORSI DI FORMAZIONE PER ALLIEVI AGENTI

D.P.R. 335/82	Ordinamento del personale che espleta funzioni di polizia
D.P.R. 335/82 art. 6 bis	Corsi di formazione per allievi agenti
D.P.R. 335/82 art. 6 ter	Dimissioni dai corsi
d.l. 198/22 art. 2 bis co.4 convertito con modificazioni dalla L.14/23	Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi ---> Proroga dei meccanismi di semplificazione per lo svolgimento di procedure assunzionali e di corsi di formazione
d.l.172/2019 art. 3 co.1 lett. c) punto 2	Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ---> Modifiche alla revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato
D.C.P. n. 13659 datato 19 maggio 2023	Decreto istitutivo del corso - con particolare riferimento all'art. 12 ( periodo di applicazione pratica)





# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

### IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed integrazioni concernente il *“Nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, concernente *“Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 1983, recante il *“Regolamento degli istituti di istruzione”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno 28 maggio 1985 recante *“Individuazione degli istituti di istruzione della Polizia di Stato”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n.82, recante *“Codice dell'Amministrazione digitale”*;
- VISTI il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 concernente *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*, il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, concernente le *“Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95”* e il successivo decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante *“Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168 concernente il *“Regolamento recante disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi nella Polizia di Stato per l'accesso ai ruoli*



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. A parità di punteggio, la provenienza da procedura concorsuale più risalente nel tempo, ovvero l'ordine di ammissione al corso, costituisce titolo di precedenza.
4. Gli allievi che superano l'esame in sessione straordinaria occupano nella graduatoria di merito il medesimo posto spettante qualora avessero partecipato alla sessione ordinaria.
5. La graduatoria finale del corso è pubblicata mediante affissione all'albo delle scuole e su piattaforma istituzionale della Polizia di Stato.

### Art. 12

#### *(Periodo di applicazione pratica)*

1. Il periodo di applicazione pratica si svolge dal 19 dicembre 2023 all'8 febbraio 2024 presso gli uffici e reparti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ove gli agenti in prova sono assegnati.
2. Qualora esigenze logistiche, organizzative o di carattere sanitario non consentano la presentazione ai reparti nella data prevista per l'inizio del periodo di applicazione pratica, fino alla diversa data individuata per la presentazione agli uffici di assegnazione gli agenti in prova proseguono l'attività formativa, con le modalità individuate dall'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, fermo restando che ad ognuno è riconosciuta la medesima anzianità di sede alla data del 19 dicembre 2023.
3. Gli agenti in prova, durante il periodo di applicazione pratica devono espletare le attività connesse alle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti, in relazione alle esigenze di servizio del reparto o dell'ufficio di assegnazione.
4. Nello svolgimento dell'attività istituzionale, ferma restando la tipicità dei diversi ambiti di impiego, gli agenti in prova non possono mai operare isolati, ma sono costantemente affiancati da personale esperto, dotato di comprovate capacità professionali, qualità personali ed animato da adeguata spinta motivazionale.
5. I Direttori delle scuole, ai fini della gestione della posizione amministrativa degli agenti in prova, inviano ai reparti e uffici le informazioni risultanti dal fascicolo personale degli stessi.
6. Il Dirigente del reparto o ufficio presso cui si svolge il periodo di applicazione pratica, al termine dello stesso, redige una relazione nella quale illustra l'impegno, il comportamento tenuto ed i risultati conseguiti dall'agente in prova, nonché le capacità professionali dallo stesso evidenziate. In caso di relazione non favorevole, sono indicate dettagliatamente le motivazioni sia con riferimento alle indicazioni fornite e agli stimoli offerti all'agente in prova per conseguire risultati positivi, che in relazione ai parametri del giudizio di idoneità al servizio di polizia espresso dal Direttore della scuola di riferimento.
7. La relazione di cui al comma precedente è trasmessa, senza ritardo, alla scuola ove l'agente in prova ha frequentato il corso.
8. Nell'ipotesi di relazione "non favorevole", gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica e, in caso di ulteriore esito "non favorevole", sono dimessi dal corso.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

## Art. 13

### *(Disposizioni finali)*

1. Il Direttore dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
2. La spesa relativa al presente decreto fa carico al Centro di Responsabilità "Dipartimento della Pubblica Sicurezza "programma 3.1 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica", Capitolo di bilancio 2721-1, per i pertinenti esercizi finanziari.
3. Le eventuali spese di missione derivanti dalle attività delle Commissioni di esame di cui al presente decreto nonché quelle connesse agli incarichi di insegnamento, fanno carico ai fondi T.E.P. a disposizione dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato (Capitolo di bilancio n.2624/02 – Codice RMC08).

Il Capo della Polizia  
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Giannini



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
ISPettorato DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO

ALLEGATO 3

## ADEMPIMENTI

### A) PER I REPARTI DI ASSEGNAZIONE

- entro il **26 gennaio 2024** trasmissione, a mezzo “Posta Elettronica Certificata” - **alla Scuola o Centro di provenienza** degli agenti in prova delle seguenti informazioni, che rivestono carattere di urgenza:
  1. elenco nominativo con indicazione del PERID degli agenti in prova assegnati che abbiano riportato un giudizio “non favorevole”, completo delle relative relazioni congruamente e adeguatamente motivate;
  2. riepilogo dei casi di superamento dei limiti di assenza (ove sussistenti);
  3. riepilogo dei casi di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione (ove presenti).
- entro il **31 gennaio 2024**, trasmissione, a mezzo “Posta Elettronica Certificata” - **unicamente alla Scuola o Centro di provenienza**, dell’elenco nominativo complessivo degli agenti in prova, comprensivo del PERID, corredato dalle rispettive relazioni “favorevoli” o “non favorevoli”.

**Sul punto si sottolinea che qualora intervengano fatti degni di rilievo che possano inficiare il giudizio già comunicato, si dovranno assumere tempestivi contatti con la Direzione della Scuola o Centro di riferimento, per concordare le procedure da adottare.**

### B) PER LE SCUOLE E IL CENTRO DI RIFERIMENTO

- aggiornare il sistema di gestione del personale “PSPersonale” con particolare riferimento ai giorni di congedo ordinario e dei permessi ex l. 937/77 maturati, tenendo conto anche delle posizioni di coloro che hanno svolto servizio in altri Corpi di polizia e/o nelle Forze armate.
- rendere edotto ciascun agente in prova del contenuto della presente circolare, comunicando che la stessa sarà pubblicata sul portale DOPPIAVELA;
- fornire ogni utile contributo durante il periodo di applicazione pratica agli uffici e reparti di assegnazione, sensibilizzando il personale dipendente alla massima collaborazione, al fine di assicurare unità di indirizzo all’attività gestionale dei frequentatori del corso;
- **avviare tempestivamente le procedure di dimissioni dal corso** sulla base delle informazioni trasmesse dall’ufficio/reparto di assegnazione, **interessando direttamente la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato e questo Ispettorato per conoscenza;**



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
ISPettorato DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO

- inviare tempestivamente le relazioni con giudizio “**non favorevole**” alla Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ed a questo Ispettorato per conoscenza, al fine della predisposizione del relativo provvedimento finalizzato alla “**ripetizione**” del periodo di applicazione pratica;
- **sensibilizzare attraverso contatti diretti, in prossimità delle scadenze sopracitate, gli uffici e reparti di assegnazione allo scopo di evitare eventuali ritardi nell’invio delle notizie richieste;**
- **inviare, entro e non oltre il 5 febbraio 2024** a questo Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato – Servizio scuole e corsi - un elenco numerato con i nominativi degli agenti in prova comprensivo del PERID, riportante per ognuno il giudizio ricevuto (“favorevole” o “non favorevole”) ed ogni altra eventuale informazione ritenuta utile.

## GESTIONE GIURIDICO – AMMINISTRATIVA

### - STATUS GIURIDICO

Gli agenti in prova sono equiparati al personale in servizio, pertanto sono destinatari dei medesimi diritti e doveri del personale in ruolo. Nei loro confronti trovano applicazione le disposizioni pattizie previste per il personale in ruolo.

### - ASSENZE

Durante il periodo di applicazione pratica gli agenti in prova potranno fruire di periodi di assenza dal servizio (congedo ordinario, congedo straordinario, legge 104/92, ecc.) secondo le vigenti disposizioni.

Tali periodi sono considerati quali “*assenza dal corso*” e come tali dovranno essere computati ai fini del raggiungimento del limite massimo di assenze consentite che, come disciplinato all’art 6-ter del d.P.R. 335/82 e ss.mm., ex art. 260 decreto-legge 34/2020, è fissato in 40 giorni (elevabile a 60 giorni, nel caso di assenza determinata da infermità contratta durante il corso).

**Al riguardo, si rammenta che i sopracitati limiti, per coloro che sono stati avviati alla frequenza del corso successivamente alla data di inizio<sup>1</sup>, sono proporzionalmente ridefiniti secondo quanto indicato nella nota prot. 17281 data 29 giugno 2023 di questo Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato.**

Si dovrà, quindi, mantenendo stretti contatti con le Direzioni delle Scuole e Centro di provenienza, monitorare con la massima attenzione il totale delle assenze - tenendo conto del dato che le strutture formative avranno fornito al termine del periodo residenziale - cui andranno sommate le assenze effettuate durante il periodo di applicazione pratica.

<sup>1</sup> A seguito di scorrimento della graduatoria presso la Scuola allievi agenti di Alessandria, Campobasso, Piacenza, Trieste, Vibo Valentia la Scuola Pol. G.A.I. di Brescia e il C.A.I.P. di Abbasanta e la Scuola controllo del territorio di Pescara.



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**  
ISPettorato delle Scuole della Polizia di Stato

Non concorrono nel computo dei giorni di assenza quelli determinati dalle richieste di testimonianza disposte dall'Autorità Giudiziaria, nonché le giornate di assenza effettuate per motivi comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19<sup>2</sup> (quest'ultime a far data dal 28 febbraio 2023, data di entrata in vigore della legge 14/2023).

- RELAZIONE CONCLUSIVA

Qualora si riscontrino casi di "assegnazione temporanea" ai sensi dell'art 7 del d.P.R. 254/99 o ad altro titolo, la relazione dovrà tenere conto anche del parere in merito formulato dal Dirigente dell'ufficio/reparto di assegnazione temporanea.

- DIMISSIONE ED ESPULSIONE DAL CORSO

Si sottolinea che, fino al termine del periodo di applicazione pratica, i provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto dipartimentale, su proposta del Direttore della scuola di riferimento.

Pertanto, qualora si verificassero i casi comportanti l'adozione di tali provvedimenti (ad esempio dimissioni a domanda, per maternità o superamento del limite massimo di assenze, per sopravvenuta verifica di inidoneità al servizio di polizia a giudizio delle competenti commissioni, ovvero di espulsione per motivi disciplinari, ecc.) si provvederà a notificare tempestivamente la Direzione della struttura formativa di riferimento che provvederà ai seguiti di specifica competenza.

<sup>2</sup> Art. 2-bis, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n.198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n.14, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative" per il quale è consentito fino al 31 dicembre 2026 che i corsi di formazione possano svolgersi secondo le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77.



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**  
ISPETTORATO DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO

## RECAPITI UTILI

- **ISPETTORATO DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO**  
Servizio Scuole e Corsi –  
Corsi di 1° Livello: 06/46572390; 06/46572626;
- **SCUOLA ALLIEVI AGENTI DI ALESSANDRIA**  
Centralino: 0131 / 314211  
Ufficio Corsi: 0131 / 314206 /56 /
- **SCUOLA ALLIEVI AGENTI DI CAMPOBASSO**  
Centralino: 0874 / 406580  
Ufficio Corsi: 0874 / 406780
- **SCUOLA ALLIEVI AGENTI DI PESCHIERA DEL GARDA**  
Centralino: 045 / 6445311  
Ufficio Corsi: 045 / 6445307
- **SCUOLA ALLIEVI AGENTI DI PIACENZA**  
Centralino: 0523 / 307211  
Ufficio Corsi: 0523 / 307255
- **SCUOLA ALLIEVI AGENTI DI TRIESTE**  
Centralino: 040 / 3599111  
Ufficio Corsi: 040 / 3599400
- **SCUOLA ALLIEVI AGENTI DI VIBO VALENTIA**  
Centralino: 0963 / 479111  
Ufficio Corsi: 0963 / 479530
- **CENTRO ADDESTRAMENTO E ISTRUZIONE PROFESSIONALE DI ABBASANTA**  
Centralino: 0785 / 5671  
Ufficio Corsi: 0785 / 567214
- **SCUOLA DI POLIZIA GIUDIZIARIA, AMMINISTRATIVA E INVESTIGATIVA DI BRESCIA**  
Centralino: 030 / 37132  
Ufficio Corsi: 030 / 3713407
- **SCUOLA PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO DI PESCARA**  
Centralino: 085 / 43231  
Ufficio Corsi: 085 /4323374